



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
D.M. 0000303 del 21/10/2013

- VISTI** l'art. 1, commi 2 e 5 e l'art. 5, comma 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- VISTA** la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394;
- VISTO** il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTA** la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, successivamente abrogata e sostituita integralmente dalla versione codificata della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 di seguito denominata Direttiva "Uccelli";
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica dell' 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato sulla G.U. n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;



CONSIDERATO che la predetta Convenzione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, è entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;

CONSIDERATO altresì, che con il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, pubblicato nella G.U. n. 111 del 15 maggio 1987, è stato reso esecutivo in Italia il Protocollo di Emendamento alla Convenzione, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 2, comma 4, della Convenzione sopracitata e sulla base dei criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale proposti nella "Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici" tenutasi a Heilingenhafen (Germania dal 2 al 6 dicembre 1974), adottati al IV Incontro delle Parti Contraenti come Annesso alla Raccomandazione 4.2 della COP IV (Montreaux, Svizzera, 1990); e approvati con la Risoluzione VI.2 della COP VI (Brisbane, Australia, 1996), sono state a suo tempo designate alcune zone umide di importanza internazionale, che sono state quindi inserite nell'apposito elenco di cui all'art 2, n. 1, della convenzione medesima;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 2, comma 5, le parti contraenti di tale Convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco predetto altre zone umide situate sul proprio territorio;

CONSIDERATO, peraltro, che l'art. 4, comma 1, della Convenzione di Ramsar prevede che ciascuna parte contraente favorisca la tutela delle zone umide creando delle riserve naturali nelle zone umide, indipendentemente dal fatto se siano o meno riconosciute di importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione;

CONSIDERATO, inoltre che l'art. 4, comma 3, della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa" (Convenzione di Berna), ratificata con legge n. 5 agosto 1981, n. 503, pubblicata nella G.U. n. 250 dell'11 settembre 1981, prevede per le parti contraenti l'impegno a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati II e III alla convenzione medesima e in particolare, per ciò che concerne le aree poste lungo le linee di migrazione, in quanto aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;

VISTA la Strategia Nazionale per la Biodiversità approvata con l'intesa espressa il 7 ottobre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la richiesta pervenuta dall'Assessore all'ambiente e tutela del territorio, protezione civile, politiche per la montagna della Regione Toscana con nota del 29 marzo 2004 prot n. 124/40187/12;

VISTA la Delibera di Giunta della Regione Toscana n. 231 del 15 marzo 2004, trasmessa con nota prot. 124/40187/12 del 29 marzo 2004, con la quale è stata



approvata la richiesta di riconoscimento dell'area "Padule di Fucecchio" quale zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione Ramsar;

RICONOSCIUTO l'importante ruolo ecologico che la vasta area denominata "Padule di Fucecchio" con le aree contigue del Bosco di Chiusi e della Paduletta di Ramone, site Valdinievole, a sud dell'Appennino Pistoiese, fra il Montalbano e le Colline delle Cerbaie, svolgono nel settore nord-occidentale della Regione dove sono parte del sistema ambientale delle zone umide che dalla piana fiorentina si spinge fino al mare in modo più o meno parallelo al corso dell'Arno e rappresenta un insieme di aree poco estese ma relitte di antichi e ben più ampi bacini lacustri e palustri che, per l'azione di bonifiche, prosciugamenti e colmate, si sono ridotte drasticamente;

RICONOSCIUTO, altresì, il particolare valore naturalistico degli habitat inclusi nella zona umida, rappresentati da ambienti altamente significativi e diversificati sotto gli aspetti floristico-vegetazionali, che si caratterizza con importanti fitocenosi e per la presenza di specie di flora relitte o rare come l'erba vescica (*Utricularia australis*), il ninfoide (*Nymphoides peltata*), la ninfea comune (*Nymphaea alba*) e l'erba saetta (*Sagittaria sagittifolia*), con aspetti ormai rari di vegetazione idrofita ed elofita e prevalentemente con vegetazione idrofita inquadrabile nell'Hydrocharition nei fossi e nei canali, con il fragmiteto e grandi "gerbi" con *Carex elata* dominante, con la foresta igrofila planiziale nel Bosco di Chiusi dove si ritrovano imponenti esemplari di farnia (*Quercus robur*) e di cerrosughera (*Quercus crenata*) e la lama paludosa nella Paduletta di Ramone, con piccoli popolamenti a sfagno (*Sphagnum* sp.pl.) e aggallati caratterizzati da felce reale (*Osmunda regalis*) tra la Paduletta e il Bosco di Chiusi;

CONSIDERATO, altresì, l'importante ruolo che la zona umida riveste nel suo complesso per l'avifauna acquatica, soprattutto quale habitat di sosta ed alimentazione durante il periodo delle migrazioni per numerose specie di uccelli acquatici e che vi si rinvergono regolarmente circa duecento specie ornitiche, fra cui molte comprese nell'elenco di cui alla Direttiva "Uccelli", negli allegati II e III della già citata «Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa» e nei successivi annessi di emendamento II e III alla convenzione, entrati in vigore con il decreto del Ministero degli affari esteri del 6 marzo 1998, n. 4503, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998, ed in particolare tra quelle di cui all'annesso II «specie di fauna rigorosamente protette» il cannareccione (*Acrocephalus arundinaceus*), il forapaglie castagnolo (*Acrocephalus melanopogon*) la cannaiola (*Acrocephalus scirpaceus*), il martin pescatore (*Alcedo atthis*), la sgarza ciuffetto (*Ardeola ralloides*), l'airone rosso (*Ardea purpurea*), il gufo di palude (*Asio flammeus*), la moretta tabaccata (*Aythya nyroca*), il tarabuso (*Botaurus stellaris*), l'usignolo di fiume (*Cettia cetti*), il falco di palude (*Circus aeruginosus*), l'airone guardabuoi (*Bubulcus ibis*), il verdone (*Carduelis chloris*), il cardellino (*Carduelis carduelis*), il corriere piccolo (*Charadrius dubius*), il mignattino piombato (*Chlidonias hybridus*), il mignattino (*Chlidonias niger*), l'albanella reale (*Circus cyaneus*), il beccamoscino (*Cisticola juncidis*), la garzetta (*Egretta garzetta*), il falco pellegrino (*Falco peregrinus*), la gru (*Grus*

DECRETA

Articolo 1

La zona umida denominata "Padule di Fucecchio", ubicata nei Comuni di Larciano (Provincia di Pistoia), Ponte Buggianese (Provincia di Pistoia), Pieve a Nievole (Provincia di Pistoia), Monsummano Terme (Provincia di Pistoia), Cerreto Guidi (Provincia di Firenze) e Fucecchio (Provincia di Firenze) è dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della "Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici", firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto.

Articolo 2

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Toscana, le Province di Pistoia e Firenze, i Comuni di Larciano, Ponte Buggianese, Pieve a Nievole, Monsummano Terme, Cerreto Guidi e Fucecchio assicureranno, per quanto di propria competenza, il rispetto degli obiettivi di tutela previsti dalla Convenzione di Ramsar nell'ambito del territorio individuato al precedente articolo 1.

Articolo 3


La sorveglianza sul territorio individuato all' articolo 1 è affidata al Corpo Forestale dello Stato, nonché alle altre Forze di Polizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,

Andrea Orlando





MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA RISORSA DEL TERRITORIO E DEL PAES.

Regione Toscana

Zona Ramsar
PADULE DI FUCECCHIO

scala 1 : 25.000

ettari 2.500